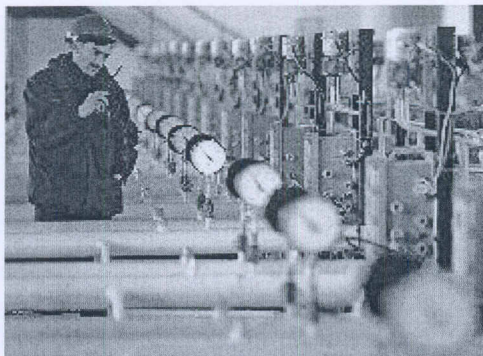


Focus. Nuovo metodo gas: AU o contratti

La consultazione avviata dall'Autorità. Decisione per il prossimo anno termico



Roma, 31 marzo - Nuovo ruolo dell'Acquirente Unico, sulla falsariga dell'elettrico, oppure modifiche alle modalità di considerazione dei costi dei contratti di approvvigionamento.

Sembra questa l'alternativa che emerge dal documento di consultazione sul nuovo metodo di determinazione della QE (la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas) sulla base della quale l'Autorità per l'Energia intende modificare i criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela (QE 30/3). Consultazione che termina il 30 aprile, in vista

dell'avvio del nuovo regime con il prossimo anno termico 2010-2011.

In uno scenario di **scarsa concorrenzialità** del settore e in attesa degli **interventi strutturali** già annunciati (bilanciamento basato sui criteri di mercato, avvio della borsa, potenziamento degli stoccaggi), secondo il regolatore, si potrebbe prevedere un obbligo a carico dell'operatore dominante di cedere, a condizioni commisurate a costi efficienti dei contratti a termine al medesimo **AU** quantitativi di gas almeno pari a quelli oggi più o meno direttamente destinati al mercato civile. L'AU procederebbe quindi ad acquistare le restanti quantità di gas sul mercato, potendo decidere, in quanto soggetto terzo, come (su quale mercato ed attraverso quali prodotti) e quando procedere all'acquisto dei volumi necessari. Infine, l'Autorità potrebbe determinare la QE sulla base dei **costi medi di approvvigionamento dell'Acquirente Unico**.

Una modifica, questa del ruolo dell'AU, che sembra però assai difficile da realizzare, come tempistica, rispetto agli obiettivi che ci si è dati.

Di qui l'altra strada proposta. Proseguire cioè a determinare la QE con le attuali modalità, ovvero sulla base dei **costi di approvvigionamento di operatori considerati efficienti**, ma tenendo conto degli **effetti prodotti dalle recenti modifiche normative e di mercato**.

Spiega infatti l'Autorità che il metodo attuale si basa su un meccanismo automatico di revisione trimestrale che non considera i costi associati a contratti di breve termine e rispetto ai take or pay non può scontare gli effetti prodotti dalle eventuali modifiche delle clausole contrattuali intervenute a seguito del calo dei consumi per effetto della crisi e per le nuove condizioni di concorrenzialità sui mercati.

Tuttavia, dall'analisi dei dati già raccolti proprio nell'ambito **dell'indagine sulle condizioni di approvvigionamento** avviata a fine 2009 (QE 5/1), è emerso che i contratti import che si basano sullo **spot** sono una percentuale assai limitata del portafoglio totale dei principali shipper (ed inferiore al 3% se si considerano i maggiori operatori). Di qui la propensione del regolatore modificare i termini della QE per tenere conto in via principale degli effetti dei mutamenti dei contratti import di **lungo termine**. Anche in questo caso del resto sono già state acquisite informazioni nell'ambito della stessa indagine.

Il regolatore avverte in ogni caso che, per non alterare l'interesse degli operatori ad ottenere condizioni vantaggiose nella eventuale ridefinizione delle condizioni contrattuali degli accordi pluriennali, si procederà, appunto, con le novità solo con il prossimo anno termico. *"Ciò è del resto coerente con l'obiettivo di tutela dell'equilibrio economico-finanziario degli esercenti la vendita".*